



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2020

OGGETTO: NUOVI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO REGIONALE (PAIR) - PERIODO 2020-2021, NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche ed è, inoltre, caratterizzata da un'alta densità abitativa e da un'ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti e frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dall'Unione europea;
- che la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, di adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che la tutela della salute ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti dei limiti relativi alle polveri sottili;
- che nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nell'agglomerato urbano di Bologna sono stati rilevati valori superiori a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, rispettivamente, per un numero di 37, 33, 40 e 18 giornate;

Premesso

- che in data 26.07.2012 la Regione Emilia-Romagna, unitamente alle Province, ai Comuni capoluogo e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ha sottoscritto l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2012-2015, "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dall'Unione Europea di cui al decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010";
- che il PAIR (Piano Area Integrato Regionale) 2020, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1180 del 21.07.2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2314 del 21.12.2016 e approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 115 dell'11.04.2017, prevede, per il periodo 2015-2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla direttiva europea n. 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria e, in particolare, per la riduzione delle concentrazioni di PM10 nel territorio regionale, definendo, inoltre, un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

- che il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 05.06.2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l’inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori dell’Italia settentrionale e individua una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione dei veicoli a motore e l’uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

Visti

- l’articolo 40 della legge regionale n. 14 del 22 ottobre 2018, recante *Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 332 del 22 ottobre 2018, che prevede, al 1° comma, che «[l]e limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020», al 2° comma, che «[l]e misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo» e al 3° comma, che «[l]e limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese»;

- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 181 del 25.09.2020, la quale, al secondo paragrafo prevede «che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021» e al terzo paragrafo prevede «che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021»;

Considerato

- che nell’incontro del 24.09.2019 di coordinamento per le misure autunno/inverno 2019-2020, organizzato dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, si è confermata l’opportunità dell’adozione di un provvedimento istitutivo di due “domeniche ecologiche” al mese, con proposta della prima e terza domenica e, nel mese di gennaio, della seconda e terza domenica;

- che il “PAIR 2020”, ai paragrafi 9.1.3.1 e 9.1.3.4, e il “Nuovo accordo di programma”, prevedono l’adozione di una serie di misure relative al traffico, da modulare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, e volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione dell’Unione europea nei confronti dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

Ritenuto di uniformare le eccezioni all’applicazione delle limitazioni alla circolazione dinamica dei veicoli a motore a quelle previste dal provvedimento emanato dal Comune di Bologna;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Richiamate le seguenti disposizioni:

- legge n. 833 del 23.12.1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), articolo 13;
- decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992, (Codice della Strada), articoli 5-7;
- decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), articolo 50;
- legge n. 689 del 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 (Norme in materia ambientale), articolo 182, comma 6-bis e articolo 185, comma 1, lettera f);
- decreto legislativo n. 155 del 13.08.2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16.04.2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici);
- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 7 Novembre 2017 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 11/04/2017;
- deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 795 del 05.06.2017, "Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- circolare della Regione Emilia-Romagna P.G. 458251 del 22.06.2018, "Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva – art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020";
- ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 181 del 25.09.2020;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di Granarolo dell'Emilia, dall'01.10.2020 al 10.01.2021 compresi, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, eccetto i veicoli

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi alle direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi alla direttiva 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motoveicoli omologati Euro 1 o successive (conformi alla direttiva 97/24/CE o successive).

Il provvedimento di cui al punto "A" (limitazioni dal lunedì al venerdì) non si attua nelle giornate festive di martedì 08.12.2020, venerdì 25.12.2020, venerdì 01.01.2021 e mercoledì 06.01.2020.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

B) Su tutta l'area del centro abitato di Granarolo dell'Emilia, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle domeniche 04.10.2020, 18.10.2020, 01.11.2020, 15.11.2020, 06.12.2020, 20.12.2020 e 10.01.2021:

- divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, eccetto i veicoli

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi alle direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi alla direttiva 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motoveicoli omologati Euro 1 o successive (conformi alla direttiva 97/24/CE o successive).

C) Dall'01.10.2020 al 10.01.2020 compresi, in tutto il territorio comunale, fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e le relative sanzioni, è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante la sosta e la fermata dei medesimi.

Il divieto si applica anche qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali l'arresto ai passaggi a livello, per incolonnamenti dovuti ad incidenti stradali o a grave congestione del flusso veicolare eccetera, salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di polizia stradale, pericolo o intralcio alla circolazione.

D) Dall'01.10.2020 al 10.01.2021, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicom bustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (così come definita nell'Allegato I del decreto del Ministero dell'ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; obbligo di utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

E) Dall'01.01.2020 in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (D.M. n. 186 del 2017, articolo 1, comma 3), dotati di classe di qualità inferiore a "4 stelle" (D.M. n. 186 del 2017, Allegato 1, punto 1, Tabella 1).

È fatto inoltre divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, in tutte le stagioni dell'anno e in presenza di impianti di riscaldamento o rinfrescamento attivi.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

ORDINA INOLTRE

Dall'**01.10.2020** al **10.01.2021**, l'adozione delle seguenti misure emergenziali attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì. Se tali verifiche evidenziano, nel comune di Bologna, in un comune dell'agglomerato di Bologna o in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna, l'avvenuto superamento continuativo, per tre giorni, del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10, è previsto, dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o venerdì, **su tutta l'area del centro abitato di Granarolo dell'Emilia**, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 e fino al giorno di controllo successivo:

F) divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, eccetto i veicoli

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi alle direttive 91/542/CEE, 94/12/CEE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motoveicoli omologati Euro 1 o successive (conformi alla direttiva 97/24/CE o successive).

Nel caso in cui il giorno di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricada in una giornata festiva, il controllo e la decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i tre giorni di superamento consecutivi.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020), e disponibili sul sito www.arpae.it.

Sono inoltre adottate le seguenti ulteriori misure:

- 1) **in presenza di impianto alternativo, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle";**
- 2) **abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19 °C nelle abitazioni, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto e nelle attività commerciali, e che non deve superare i 17 °C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali;**
- 3) **divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio eccetera), anche relativamente alle deroghe di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;**
- 4) **divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.**



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti "A", "B" ed "F" i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (*carpooling*), se omologate a quattro o più posti, oppure con almeno due persone a bordo, se omologati a due o tre posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati per trasporti specifici e autoveicoli immatricolati per usi speciali, come definiti dall'articolo 54, comma 2 del Codice della Strada e dall'articolo 203 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Granarolo dell'Emilia sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti "A", "B" ed "F":

- via San Donato, nel tratto a Sud del capoluogo compreso tra l'inizio del centro abitato di Granarolo dell'Emilia e la via dell'Artigianato, incluso il parcheggio posto innanzi al supermercato di via San Donato 72/2;
- via San Donato, nel tratto a Nord del capoluogo compreso tra l'inizio del centro abitato di Granarolo dell'Emilia e il parcheggio innanzi al civico n. 116;
- via del Mulino, nel tratto compreso tra la via San Donato e la via dell'Artigianato;
- le vie Passerotta, P. Matteucci, dell'Artigianato.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non si applicano per i seguenti veicoli:

- veicoli di polizia;
- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti a enti o aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali (ad esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
- veicoli di sicurezza pubblica;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

ministero;

- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari;
- veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente, autobus di linea e turistici, scuolabus eccetera);
- veicoli al servizio delle persone invalide con esposto l'apposito contrassegno;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di
- veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati, assicurati e muniti di autocertificazione;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da e per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
- veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici eccetera);
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense cantieri;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (con almeno due persone a bordo);
- veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;
- veicoli al servizio di operatori del commercio su area pubblica, che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli al servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare o partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire alla Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del territorio comunale;
- veicoli che debbono recarsi, utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purché muniti di apposito documento di prenotazione rilasciato dall'ente o azienda che esegue la verifica;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

autocertificazione attestante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente a 30 minuti prima e dopo tali orari;

- veicoli di proprietà del Comune di Granarolo dell'Emilia in servizio;
- veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli;
- veicoli di proprietà della Città Metropolitana – Settore Viabilità, durante lo svolgimento dei compiti di costruzione e manutenzione stradale.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni ed eventuali autodichiarazioni indicate ai precedenti punti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689 del 24.11.1981 (Modifiche al sistema penale) e dal decreto legislativo n. 285 (Codice della Strada).

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste:

- 1) ai sensi dell'articolo 7, comma 13-bis del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada); la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza ai punti "A", "B" ed "F" è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- 2) ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti "C", "D", "E" ed "F" (e relativa sotto articolazione) del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

D I S P O N E

che copia del presente atto sia trasmesso per l'esecuzione:

- al Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Terre di Pianura che dovrà predisporre, nell'ambito della programmazione dei turni giornalieri e del personale disponibile, servizi specifici per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- all'Area Tecnica per l'apposizione della segnaletica verticale indicante i divieti di cui sopra (da installarsi nei modi previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).

S O S P E N D E

ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

S I R I S E R V A



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati, anche attraverso gli organi di informazione, per garantirne la tempestiva divulgazione.

Lì, 30/09/2020

IL SINDACO
RICCI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)